



N. R.G. 7241/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luca Bocconi	Presidente
dott.ssa Chiara Campagner	Giudice
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7241/2016** promossa da:

A e B rappr. e dif. dagli avv.ti , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. , giusta procura in atti

ATTORI contro

BANCA C in liquidazione coatta amministrativa, rappr e dif. dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. giusta procure in atti

SOCIETA' D SPA- ora DD SPA, rappr e dif. dagli avv. ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. , giusta procura in atti

Convenuti in

riassunzione Nonché contro

E rappr e dif dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

F, rappr. e dif., dagli avv.ti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

- convenuti -

pagina 1 di 16



CONCLUSIONIConclusioni di parte attrice:

IN VIA PRELIMINARE IN RITO, rigettarsi tutte le eccezioni avversarie di inammissibilità / improcedibilità delle domande attoree nonché di incompetenza del Tribunale adito in quanto infondate, in fatto ed in diritto;

IN VIA PREGIUDIZIALE, rigettarsi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di "Società D S.p.A." - e la conseguente domanda di estromissione della medesima dal presente giudizio - in quanto infondate, in fatto ed in diritto;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, accertarsi e dichiararsi la nullità delle operazioni ovvero dei contratti di finanziamento concessi ai sigg.ri A e B da "Banca C" (ora "Banca C in L.C.A.") in data 19 Settembre - 15/17 Ottobre 2012, 29 Maggio - 2/4 Settembre 2013 e 23 Luglio - 27 Agosto 2014 e dei corrispondenti contratti di acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili dell'Istituto ammontanti in linea capitale ad Euro =1.895.000,00= (oltre interessi ed oneri finanziari accessori);

IN VIA SUBORDINATA, annullarsi le operazioni ovvero i contratti di finanziamento concessi ai sigg.ri A e B da "Banca C" (ora "Banca C in L.C.A.") in data 19 Settembre - 15/17 Ottobre 2012, 29 Maggio - 2/4 Settembre 2013 e 23 Luglio - 27 Agosto 2014 ed i corrispondenti contratti di acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili della Banca in data 24 Settembre 2012 ed in data 27 Agosto 2014 e di obbligazioni convertibili della Banca in data 11 Luglio 2013, per l'importo complessivamente pari ad Euro =1.895.000,00=) ovvero per la parte che risulterà di giustizia;

5. IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA, risolversi - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1543 e 1455 c.c. - le operazioni ovvero i contratti di acquisto di azioni della Banca in data 24 Settembre 2012 ed in data 27 Agosto 2014 ed obbligazioni convertibili della Banca in data 11 Luglio 2013 e conseguentemente risolversi ovvero dichiararsi privi di effetti / nulli / annullati anche i corrispondenti finanziamenti concessi e connessi / collegati / preordinati alle suddette operazioni; e per l'effetto ed in ogni caso

6. condannarsi "Banca C" (ora "Banca C in L.C.A."), "Società D S.p.A." ed i sigg. F ed E tutti in solido tra loro, a risarcire ai sigg.ri A e B tutti i danni patiti e patendi da questi ultimi quantificabili quantomeno nell'importo pari in linea

capitale ad Euro =1.891.968,00= in linea capitale (corrispondente alla perdita netta di valore subita a causa del drastico deprezzamento della singola azione della Banca), oltre agli interessi passivi e ad ogni altro onere imputato agli attori (pari almeno all'ulteriore importo di Euro =148.484,53=), ovvero nella diversa



misura che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, disponendosi - se del caso - la compensazione di tali somme con l'importo dei finanziamenti - a revoca - ancora eventualmente dovuti alla Banca convenuta da parte degli odierni attori;

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.

Conclusioni di Banca C in liquidazione coatta amministrativa:

Richiamate integralmente le domande, eccezioni, istanze e difese tutte formulate nei precedenti atti difensivi e verbali d'udienza, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, e ferme le istanze istruttorie già formulate in atti, da intendersi ritrascritte: -

in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree e del Sig. E, e

conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;

in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;

- *nel merito*, rigettare tutte le domande attoree e del Sig. E per i motivi già esposti in atti;

- *in subordine*, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e contrarie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto e provato in atti e quanto verrà esposto e provato in corso di giudizio;

in via istruttoria: come da foglio già depositato telematicamente.

Conclusioni di Società D S.p.A.

Richiamate integralmente le domande, eccezioni, istanze e difese tutte formulate nei precedenti atti difensivi e verbali d'udienza, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, e ferme le istanze istruttorie già formulate in atti, da intendersi ritrascritte:

in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB e in subordine dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB e comunque l'irritualità della chiamata in causa di Società D S.p.A.;

- *in via pregiudiziale*, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Società D S.p.A. con riferimento a tutte le domande attoree, e per l'effetto estromettere la stessa dal giudizio; - *nel merito*, rigettare tutte le domande avversarie formulate contro Società D S.p.A.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.

Conclusioni di F



Richiamate integralmente le domande, eccezioni, istanze e difese tutte formulate nei precedenti atti difensivi e verbali d'udienza, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, e ferme le istanze istruttorie già formulate in atti, da intendersi ritrascritte:

nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;

- *in subordine*, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto e provato in atti e a quanto verrà esposto e provato in corso di giudizio;

- *in via istruttoria*: come da foglio già depositato telematicamente.

Conclusioni di E.

Voglia l'Ill.mo Tribunale in persona del Sig. G.I. designato in funzione di Giudice Unico, *contrariis reiectis*, così giudicare.-

Nel merito.-

- 1) rigettarsi le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui al presente atto.
- 2) in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande nei confronti del Sig. E, condannarsi la convenuta Banca C S.p.A. ora D a tenerlo integralmente manlevato.
- 3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A e B, con atto di citazione ritualmente notificato nel luglio 2016, hanno evocato in giudizio Banca C spa, esponendo di essere clienti della convenuta, sia in qualità di privati, sia in qualità di soci e amministratori della società "G srl".

Hanno allegato che nel settembre 2012, in occasione della richiesta, da parte loro, di una linea di credito per la ristrutturazione della loro abitazione, la Banca li aveva sollecitati alla sottoscrizione di una domanda di incremento del fido di cassa per una somma di circa 2.700.000,00 euro, più di cinque volte superiore alla somma necessaria per i restauri, al fine di acquistare B.T.P. e azioni di Banca C, presentando tale investimento come a termine e connotato da un basso profilo di rischio. La Banca rappresentava ai clienti che avrebbe successivamente riacquistato i titoli.

Gli attori, fidatisi del funzionario di loro fiducia, F, allegano di avere prestato il consenso alla proposta, che aveva ad oggetto operazioni c.d. "bacciate", sottoscrivendola fuori dalla filiale e senza assistere alla compilazione delle schede informative, che sarebbero state lasciate prive di qualsiasi indicazione nelle loro voci essenziali, e senza nemmeno ricevere copia della relativa documentazione. In esecuzione di tale operazione, gli attori acquistavano quindi azioni per un valore di un milione di euro impiegando somme finanziate dalla Banca.



Nel maggio 2013, a seguito della deliberazione di Banca Popolare di Vicenza del 16.04.2013, di procedere ad un aumento di capitale per 506 milioni di euro, gli attori venivano nuovamente invitati, con le medesime modalità, a sottoscrivere azioni e obbligazioni convertibili in azioni della Banca, per l'importo totale di euro 535.000,00. A ha allegato che, in tale occasione, la firma apposta in calce ai moduli a sé riconducibili sarebbe stata falsa, ed ha quindi disconosciuto tale sottoscrizione.

Gli attori hanno proseguito la narrazione esponendo che, in data 27 agosto 2014, la Banca richiese ed ottenne dagli attori, sempre con le medesime modalità, l'ennesimo acquisto di un pacchetto azionario di 5.760 azioni, per l'importo complessivo di euro 360.000,00.

Gli attori hanno quindi assunto di essere stati titolari, al 31.12.2014, di un pacchetto di 26.040 azioni, acquistate in forza di finanziamenti artatamente erogati dalla Banca per un importo pari ad euro 1.860.000,00, e di un pacchetto di obbligazioni convertibili in azioni pari ad euro 267.500,00.

Gli attori hanno poi esposto di avere appreso della crisi che stava coinvolgendo la Banca convenuta. Hanno rappresentato di avere chiesto rassicurazioni a F e al Responsabile di Area, sig. E, esponendo che, nell'occasione di più incontri svoltisi nel 2015 presso la sede della società "G srl" o presso la residenza della famiglia A, i dipendenti della convenuta avevano garantito ai clienti che la Banca avrebbe provveduto al più presto a restituire loro le azioni o a coprire la differenza del valore dei titoli, in caso di deprezzamento degli stessi. Nell'ottobre 2015, quando la crisi della Banca era ormai conclamata, i dipendenti della Banca, e in particolare E, avevano mutato atteggiamento ed avevano invitato gli attori a riconoscere il proprio debito verso la Banca, e quindi ad impegnarsi a restituire alla Banca le somme ricevute a titolo di finanziamento, rappresentando che, qualora non lo avessero fatto, avrebbero agito nei loro confronti.

Dal che la decisione degli attori di agire giudizialmente, per ottenere tutela dei propri diritti prima in via cautelare (con ricorso ex art. 700 cpc, rigettato per ritenuto difetto di *periculum in mora*) e successivamente mediante l'instaurazione del presente giudizio.

Parte attrice ha quindi lamentato:

- La nullità delle operazioni bacciate ex art. 2358 cod civ;
- La nullità dei contratti finanziari sottoscritti fuori dalle sedi dei locali della Banca per violazione dell'art. 30 D. Lgs. N. 58/1998;
- L'annullabilità dei medesimi contratti per errore o per dolo;
- La violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi di informazione, con particolare riguardo agli obblighi imposti dall'art. 21 del D. Lgs. N. 58/1998 .

Parte attrice ha quindi chiesto, in via gradata, l'accertamento della nullità, dell'annullamento delle operazioni o dei predetti contratti di finanziamento, ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento della Banca, proponendo conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni



patiti, quantificati quantomeno nell'importo di euro 1.891.968,00, pari alla perdita netta di valore subita a causa del drastico deprezzamento subito da ciascuna azione, oltre agli interessi passivi e ad ogni altro onere imputato agli attori pari ad almeno 148.484,53, chiedendo, se del caso, di disporsi la compensazione di tali somme con l'importo dei finanziamenti eventualmente ancora dovuti alla Banca.

* * *

La Banca convenuta si è costituita in giudizio, contestando puntualmente, in fatto ed in diritto, la pretesa attorea.

Si sono costituiti in giudizio anche E ed F, contestando integralmente qualsivoglia profilo di responsabilità a proprio carico.

Alla prima udienza, tenutasi il 30.11.2016, le parti hanno chiesto ed ottenuto la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, cpc, e depositato le memorie ivi previste.

Emanato, in data 25 giugno 2017, il D. L. n. 99/2017, che ha disciplinato l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca C., deliberata il medesimo giorno con Decreto n. 185/2017 del Ministero delle Economia e delle Finanze, il giudizio è stato interrotto, con ordinanza del 28.03.2018.

Parte attrice, con ricorso depositato il 30.05.2018, ha riassunto il giudizio nei confronti della liquidatela ed altresì nei confronti di D Spa, ritenuta successore a titolo particolare della Banca nel rapporto controverso, oltre che nei confronti di E e F.

Banca C in LCA e D spa si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva di D e l'irritualità della riassunzione avvenuta nei confronti della cessionaria. Banca C in LCA ha altresì eccepito l'improseguibilità del giudizio nei propri confronti ex art. 83 TUB.

Le convenute hanno, in via subordinata, contestato nel merito le pretese attoree, facendo proprie le difese già svolte dalla Banca *in bonis*.

E ed F si sono associati all'eccezione di improcedibilità sollevata dalla liquidatela e hanno comunque chiesto il rigetto nel merito delle domande proposte nei loro confronti.

La causa è stata rimessa al collegio per decidere sulle questioni preliminari di rito e di merito ritenute potenzialmente idonee a definire il giudizio.

1) Sulle domande rivolte nei confronti di Banca C in liquidazione coatta amministrativa.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da Banca C in L.C.A., che invoca la competenza del Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice fallimentare.

Deve infatti rilevarsi che la questione di competenza sottoposta dalla liquidatela, si risolve, nella sostanza, in una questione di rito, attinente alla ripartizione tra le cause che possono proseguire davanti al giudice



innanzi al quale erano sorte, seguendo il rito ordinario di cognizione, da quelle invece che devono ritenersi assoggettate alle regole della *par condicio creditorum* e quindi al rito di accertamento del passivo di cui all'art. 52 l fall.

In tal senso si è più volte pronunciata la Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass 3.2.2006, n 2439).

Non appare quindi pertinente il richiamo della liquidatela all'art 24 l fall. , che attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a decidere le cause che traggono origine o sono derivanti dal fallimento, e che presuppone, quindi, trattarsi di norme assoggettate al rito fallimentare, laddove invece la proposizione avanti il giudice ordinario di domande rientranti nella previsione delle citate norme incorre nella pronuncia di improcedibilità, e non di incompetenza.

Va ora esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla liquidatela.

L'eccezione è fondata.

Secondo quanto disposto dall'art. 83 del TUB, dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, "contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare" .

Analoga disposizione si rinviene, nell'ambito della disciplina del fallimento, nell'art. 51 l.fall, richiamato, in materia di liquidazione coatta amministrativa, dall'art. 201 della medesima legge, che sancisce il divieto di iniziare o proseguire, sui beni compresi nel fallimento, alcuna azione individuale esecutiva o cautelare, laddove invece il disposto dell'art. 52 l. fall disciplina il peculiare procedimento di accertamento di diritti patrimoniali nei confronti della massa, e stabilisce che ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V - ovvero le norme che disciplinano l'accertamento del passivo.

La ratio delle norme su richiamate è quella di devolvere al Giudice della procedura l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della procedura stessa, nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Ne consegue che tutte le domande che contengano una pretesa contro la massa, suscettibili di tradursi in una diminuzione dell'attivo, mediante condanna della procedura al versamento di una somma di denaro o alla restituzione di beni, non possono essere proposte avanti il giudice ordinario e devono essere dichiarate improcedibili, anche qualora esse siano finalizzate ad ottenere l'accertamento di un diritto al fine di far valere il titolo, successivamente, in sede fallimentare , ovvero nell'ambito della procedura di liquidazione coatta.

In tal senso depone anche l'art. 72, comma 5, l. fall.



La disposizione in esame prevede, infatti, che, se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma di denaro o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Il disposto va interpretato, secondo l'interpretazione fatta propria da autorevole dottrina, nel senso che, nell'ipotesi considerata, devono essere trasferite in sede fallimentare entrambe le domande, sia quella volta a far valere il credito nei confronti del fallito, sia quella diretta ad ottenere la risoluzione del rapporto.

L'art. 72, 5° comma l. fall. avrebbe pertanto recepito un principio espresso più volte dalla S.C. prima della riforma di cui al D.lgs. n. 5 del 2006 (Cass. civ. sent. 12396 del 1998; 7178 del 2002).

In tal senso si è pronunciata, anche di recente, la Suprema Corte rilevando, proprio in tema di liquidazione coatta, che "qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (Cass. Civ. n. 7037/2017, Cass civ. 9/3/2010, n. 5662).

Del resto, come osservato da autorevole giurisprudenza di legittimità, che l' intestato Tribunale ha già ritenuto di condividere (Trib. Ve sent. n. 875/2019) , <<la finalità del sistema, quale si evince dalle norme citate sopra, è quella di assicurare la completa cristallizzazione del patrimonio del fallito, allo scopo di porre detto patrimonio al riparo dalle pretese di soggetti che vantino titoli formati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, e quindi impedire che siano fatti valere, nel concorso fallimentare, pretese aggiuntive rispetto a quelle facenti parte del patrimonio del fallito alla data della sentenza di fallimento (così Cass 8.8.2013, n. 19025), deve affermarsi l'improcedibilità delle domande attoree anche come riformulate, in quanto domande comunque "idonee ad incidere sul patrimonio del soggetto in liquidazione coatta amministrativa, perché costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa" (in tal senso: Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/2010; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018) >> .

Le considerazioni che precedono portano quindi a concludere, in linea generale, per l'improcedibilità non solo delle domande di condanna, ma anche delle domande di accertamento o costitutive il cui interesse sottenda quello di far valere una pretesa restitutoria o risarcitoria verso la liquidatela.

Resta tuttavia da verificare se la regola dell'improcedibilità riguardi tutte e proprio tutte le domande proposte nei confronti della liquidatela (come parrebbe statuire letteralmente l'art. 83 tub) o se, invece, possano ritenersi proseguibili alcune categorie di azioni, ovviamente distinte da quelle , su richiamate, volte ad incidere negativamente sulla massa fallimentare.



Occorre, a tal fine, muovere dalla giurisprudenza di legittimità che, seppur in settori diversi, quale la materia giuslavoristica, ha ritenuto perseguibili alcune domande nei confronti di soggetti sottoposti a procedura concorsuale, laddove non finalizzate ad ottenere un provvedimento di condanna o restitutorio ma preordinate, invece, all'impugnazione del licenziamento e alla conseguente reintegra nel posto di lavoro, cfr (ex multis Cass. n. 15066/2017).

Tali pronunce hanno riconosciuto la perseguibilità, davanti al Giudice ordinario, di tali domande, non essendo, le stesse, finalizzate ad erodere la massa della procedura ma, invece, preordinate al conseguimento di un provvedimento che il giudice della liquidazione non potrebbe riconoscere in loro favore.

In tale prospettiva, si è quindi venuto affermando un orientamento dottrinale, seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es, Cass. Civ. n. 17279/2010), che ha riconosciuto come perseguibili, ancorché rivolte verso un soggetto fallito, le domande volte ad ottenere l'accertamento negativo di un proprio debito nei confronti della procedura, non tanto al fine di vantare una pretesa nei confronti della massa, quanto piuttosto al solo fine di essere liberato dall'obbligo di pagamento.

In tali casi è stato ritenuto possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.

Il Tribunale ritiene di condividere tale impostazione.

In argomento, si reputa decisivo osservare che il peculiare procedimento che regola la procedura concorsuale non offre alcuna tutela al debitore che intenda solo ed esclusivamente ottenere l'accertamento negativo di un proprio debito al solo fine di essere liberato dall'adempimento dei propri obblighi e che pertanto aderire ad un'interpretazione troppo rigorosa del divieto imposto dall'art. 83 TUB comporterebbe la conseguenza di dover riconoscere necessariamente un vuoto di tutela, non ammissibile alla luce del disposto dell'art. 24 Cost.

Si deve quindi ritenere che il disposto dell'art. 83 TUB vada riferito alle sole azioni che siano volte o comunque preordinate ad ottenere un titolo che consenta alla parte che agisce di incidere nella massa attiva della liquidazione.

.Chiarito quanto sopra, è ora possibile passare all'esame del caso concreto.

Parte attrice, nel presente giudizio, ha proposto, in via gradata, domande di nullità, di annullamento o risoluzione che si reputano prodromiche e funzionali ad una domanda di condanna, di natura risarcitoria. Ed invero, le conclusioni degli attori, rassegnate in citazione e testualmente riproposte senza alcuna *emendatio* dopo la riassunzione del giudizio, sono chiare nell'espone tutte le domande, proposte in via principale o gradata (cfr. punti da 3 a 5 delle conclusioni) come finalizzate esclusivamente all'accoglimento di una articolata domanda risarcitoria (cfr. punto 6 delle conclusioni).



Gli attori non hanno proposto alcuna domanda di accertamento negativo, né tantomeno hanno chiesto di essere liberati da alcun obbligo.

Né appaiono pertinenti le deduzioni svolte dall'attrice in relazione all'istituto della compensazione ex art. 56 l.fall., e di cui all'art. 83, comma 3 bis, TUB.

L'art 56 della l. fall. consente ai creditori del fallimento di compensare con i loro debiti i crediti che essi vantano verso lo stesso.

Il TUB, all'art. 83, comma 3, bis, statuisce che “in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”.

La ratio delle norme succitate è quella di consentire al creditore di vedere estinta la relativa obbligazione invocando un controcredito nei confronti della procedura, così evitando di essere condannato a pagare interamente un debito per poi vedere la riscossione del controcredito sottoposta alle regole della falcidia fallimentare.

Trattandosi, tuttavia, di disposizioni che derogano in maniera significativa alle norme generali, ai sensi delle quali ogni credito nei confronti della procedura deve essere accertato secondo le disposizioni di cui all'art. 52 fall, richiamato dall'art. 86 e ss del TUB, la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale.

Ne consegue che, come rilevato dalla Suprema Corte, ciò che è consentito al debitore della procedura è di eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a risponderne dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).

Ne discende che l'eccezione di compensazione può essere efficacemente sollevata solo se e nella misura in cui la stessa si ponga quale reazione ad una domanda di condanna proposta dal fallimento nei confronti del proprio debitore *in bonis*. La deroga alla disciplina generale, in altri termini, è giustificata solo se e nella misura in cui il debitore *in bonis* sia attinto dalla domanda di condanna della procedura, al fine di evitare di essere costretto a pagare integralmente un proprio debito nei confronti del fallimento, rischiando invece di trovare soddisfazione del proprio controcredito in moneta fallimentare. La compensazione non può invece essere utilizzata quale rimedio preventivo, che non sia diretto paralizzare la pretesa di pagamento del soggetto fallito o in stato di liquidazione coatta, poiché ammettere tale soluzione significherebbe consentire al creditore del fallimento, ancorché non direttamente richiesto di pagare, di eludere la generale disciplina della *par condicio creditorum*.



Nel caso in esame, la Banca non ha proposto alcuna domanda di restituzione nei confronti degli attori, laddove invece l'operatività della compensazione invocata dagli attori presupporrebbe l'accertamento del controcredito risarcitorio dagli stessi vantato nei confronti della liquidatela, accertamento che, come già osservato, può essere svolto solo in sede fallimentare.

In applicazione dei principi su esposti, devono pertanto dichiararsi improseguibili non solo le domande risarcitorie, finalizzate ad ottenere la condanna della liquidatela al versamento, in favore dell'attore, di una somma di denaro e pertanto proponibili asolo nell'ambito della procedura concorsuale, ma anche tutte le domande di nullità, annullamento e risoluzione, che vengono proposte esclusivamente come strumentali alla domanda di natura risarcitoria.

2) Sulle domande proposte nei confronti di D Spa (oggi DD spa).

Va in primo luogo osservato che, ai sensi dell'art. 111, comma terzo, cpc, il successore a titolo particolare nel diritto controverso (ovvero colui che si assume tale nella prospettazione della parte che agisce in giudizio) può sempre essere chiamato nel processo, che prosegue tra le parti originarie.

Qualora il giudizio sia pendente, la chiamata del successore a titolo particolare deve essere autorizzata dal Giudice. Nulla osta invece che, qualora il giudizio sia stato interrotto, la parte interessata possa riassumere il giudizio non solo nei confronti del titolare originario del diritto ma anche nei confronti del successore a titolo particolare, come è avvenuto nel caso concreto.

La circostanza che il ricorso in riassunzione non contenesse gli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7) cod. civ. ed il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis cpc si sarebbero potute tradurre, al più, in ipotesi di nullità, che tuttavia è stata sanata con la costituzione in giudizio della parte interessata, la quale si è costituita dispiegando compiutamente le proprie difese e peraltro nemmeno ha chiesto termine per integrarle.

* * *

Va invece esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata alle convenute, da riquilificarsi propriamente come eccezione di merito, essendo, la stessa, riferita alla titolarità passiva del rapporto controverso il quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato ceduto a D in forza del DL 99/2017 e del contratto intercorso tra la liquidatela e la stessa D in data 11 aprile 2018.

L'eccezione è fondata.

Il DL n. 99/2017, nel disciplinare lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa delle Banche, ha disposto che i commissari liquidatori provvedano a cedere, a soggetti individuati in base all'offerta vincolante ritenuta più conveniente, *"l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse"* (art. 2, art. 3, comma 1, DL n. 9/2017).



L'art. 3 prevede espressamente:

- Che alla cessione non si applichi quanto previsto dall'art 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 TUB;
- Che siano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'art. 2471 del codice civile, alcuni rapporti e passività, tra i quali, *“i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse”* (art. 3, comma 1, lett. B);
- Che le disposizioni del contratto di cessione abbiano efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia, nel proprio sito internet, della notizia della cessione (art. 3, comma 2);
- Che il cessionario risponda solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1.

L'art. 5 del medesimo DL n. 99/17 stabilisce inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto disponga *che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla D S.p.A. (di seguito anche "D") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla D.*

La norma precede altresì che, al fine di gestire e amministrare i crediti e beni acquistati dalla liquidatela, D possa procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati.

La disciplina trova origine in un contesto di grave e conclamata crisi degli Istituti coinvolti ed è stata adottata al fine di preservare, ove possibile, la continuità di alcuni rami dell'azienda, così limitando, per quanto possibile, il grave turbamento che avrebbe potuto comportare all'economia l'immediata disgregazione e fuori uscita dal mercato delle banche stesse.

In esecuzione del succitato decreto legge, poi convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con DM 22 febbraio 2018, pubblicato nella G:U. Del 29/05/2018 ha costituito all'interno di D il “Patrimonio destinato Gruppo ” destinato appunto all'acquisto, in una o più soluzioni, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta, che non fossero stati ceduti o retrocessi (cfr. doc. n. 2 di D).

Nel individuare i rapporti di cessione, il DM 22 febbraio 2018 ha espressamente previsto

- che non siano oggetto di cessione le passività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 99/2017 , ovvero i già richiamati *“debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i*



debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse “ (art. 1, comma 2, DM 22 febbraio 2018);

– che siano altresì escluse dalla cessione *“i rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate dei soggetti in liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto legge, inclusi i crediti o debiti da essa derivanti”*.

Il Decreto Ministeriale ha quindi espressamente previsto l'esclusione, dal perimetro dei possibili rapporti trasferibili a D; sia le passività inerenti i debiti della banca nei confronti dei propri azionisti, derivanti dalle operazioni di commercializzazione delle proprie azioni, sia i crediti potenzialmente derivanti, in capo a D; dai rapporti di finanziamento collegati a tali operazioni ed i successivi crediti o debiti da questi derivanti. In data 11 aprile 2018 tra la liquidatela e D è stato stipulato un contratto, in esecuzione del DL 99/2017 e del su richiamato DM 22 febbraio 2018, in forza del quale i commissari liquidatori hanno ceduto a D una serie di rapporti e crediti definiti come deteriorati, dai quali tuttavia sono stati espressamente esclusi i rapporti di finanziamento e i relativi crediti e debiti oggetto di contestazioni relative alla correlazione dei finanziamenti con operazioni di acquisto di titoli (cfr. contratto di cessione. Articolo 2.4 lett. b – doc. n. 3 D)

Da quanto sin qui esposto discende che i rapporti contestati nel presente contenzioso, che ha ad oggetto domande di nullità, annullamento, di risoluzione o comunque di inadempimento della Banca e conseguenti domande di condanna, legate ad operazioni di acquisto di azioni e obbligazioni conferibili della stessa Banca convenuta, sono da ritenersi espressamente escluse dalla cessione, con la conseguenza che D non è succeduta nei relativi rapporti.

Anche la missiva inviata da D agli attori in data 30.04.2018 è chiara nell'informare A del fatto che sono estranei alla cessione tutti i crediti *“derivanti da rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate della cedente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del DL 99/2017 e le relative passività, che sono pertanto rimaste nella titolarità della LCA”* (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).

Si tratta peraltro di una comunicazione la quale, pur indirizzata personalmente a A, quale cliente della Banca convenuta, ha carattere informativo e generale e non fa specifico riferimento ad alcun concreto rapporto nella titolarità dell'attore, precisando anzi che, per effetto della cessione intercorsa con la liquidatela, si sarebbero dovuti ritenere trasferiti ogni ulteriore ragione di credito ed ogni diritto vantato dalla banca cedente nei confronti dell'attore, con esclusione di quelli sopra menzionati.

In ragione di quanto sin qui esposto, le domande proposte nei confronti di D spa (oggi DD spa) non meritano accoglimento, non essendo, la Banca convenuta, titolare del rapporto giuridico controverso.



3) Sulle domande proposte nei confronti di E ed F.

Va ora osservato che l'improcedibilità ex art. 83 TUB riguarda solo le domande proposte nei confronti della Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ma non può travolgere anche le domande proposte nei confronti di E ed F, che vengono individuati come corresponsabili del medesimo illecito. Trattandosi di litisconsorzio facoltativo, la causa può senz'altro proseguire nei loro confronti.

Le domande non possono tuttavia essere accolte.

Va premesso che, nell'atto di citazione, F ed E sono identificati come responsabili in solido dei danni patiti dagli attori a causa delle condotte della Banca convenuta, in qualità di dipendenti dell'Istituto e suoi rappresentanti organici.

In estrema sintesi, parte attrice sostiene che i convenuti E ed F dovrebbero rispondere in solido con la Banca poiché, in qualità di dipendenti della stessa, essi avrebbero concorso nell'illecito contrattuale che viene posto a fondamento delle pretese attoree.

La domanda non può trovare accoglimento.

L'art. 1228 c.c. stabilisce a chiare lettere che il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Come l'intestato Tribunale ha già avuto modo di osservare, la norma da un lato, è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa, dall'altro tutela il creditore che non intrattiene alcun rapporto contrattuale con il dipendente e non potrebbe, in caso di inadempimento rivolgersi ai terzi per il risarcimento del danno (Cfr. Trib di Venezia, Sent. n. 1528/2019).

Il fatto dell'ausiliare costituisce una fattispecie di inadempimento imputabile al debitore e come tale può dare luogo a carico di costui, oltre all'obbligo di risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui all'art 1453 cod. civ. ovvero all'annullamento o alla pronuncia di nullità del contratto.

Corollario di quanto fin qui opinato è che il fatto dannoso e l'obbligo risarcitorio rimangono a carico esclusivo del committente, che si avvale dell'ausiliario quale strumento di esecuzione della prestazione, purché il fatto dell'ausiliario non esorbi dall'area della normalità esecutiva del contratto e sempre che esista il rapporto di occasionalità necessaria.

Diversa è la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.: l'ausiliario risponde, infatti, in proprio, a titolo di illecito extracontrattuale, del fatto che leda interessi tutelati nella vita di relazione e la sua responsabilità si estende anche al committente: in questa ipotesi si verte in una fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui. Orbene, dall'esame delle domande proposte da parte attrice nei confronti della Banca C si evince che non è stato attivato nei confronti dei convenuti F ed E alcun titolo di responsabilità autonomo da quello contrattuale, sussumibile nell'alveo dell'art. 1228 c.c. e che è configurabile da relazione di occasionalità necessaria - che sussiste anche quando il preposto abbia agito al di fuori delle incombenze



affidategli, purché non persegua finalità proprie cui il committente non sia neppure mediamente interessato.

Da quanto sin qui esposto discende che le domande proposte dagli attori nei confronti di F ed E non possono essere accolte.

4) Sulle spese di lite.

Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e i convenuti F ed E nonché nei confronti di DD spa seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria, e che dopo la riassunzione le parti si sono soffermate solo sulle questioni preliminari.

Quanto invece alle spese di lite nei rapporti tra gli attori e Banca C in liquidazione coatta amministrativa, va rilevato che la complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite sostenute prima dell'evento interruttivo.

Gli attori, secondo soccombenza, vanno invece condannati a rifondere alla liquidatela le spese di lite sostenute dopo la riassunzione del giudizio, liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto essersi trattate esclusivamente questioni preliminari di natura prevalentemente processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o disattesa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe così provvede:

- Dichiara l'improseguibilità delle domande proposte nei confronti di Banca C in liquidazione coatta amministrativa;
- Respinge le domande proposte da A e B nei confronti di D – ora DD spa;
- Repinge le domande proposte da A e B contro F ed E;
- Condanna gli attori a rifondere in favore di D ora DD spa, le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
- Condanna gli attori a rifondere in favore di F ed E le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 ciascuno per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
- Compensa integralmente le spese di lite sostenute anteriormente alla declaratoria di interruzione nei rapporti tra gli attori e la Banca C in liquidazione coatta amministrativa;



- Condanna gli attori a rifondere in favore di Banca C in liquidazione coatta amministrativa le spese di lite della fase successiva alla riassunzione, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Venezia, li 8 gennaio 2020

Il Presidente

Dott. Luca Boccuni

Il Giudice estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

www.osservatoriodirittoimpresa.it

